



COMUNE DI TERRICCIOLA

Provincia di Pisa

Via Roma, 37 – 56030 TERRICCIOLA (PI)

Tel. 0587-656551 fax 0587-655205

Settore Assetto e Uso del Territorio

CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI, SITUATI ENTRO 50MT DAI BOSCHI, PERCORSI DAL FUOCO

Art. 70 ter Legge Regionale n.39/2000

**Individuazione boschi percorsi dal fuoco nel periodo
01/01/2023 – 31/12/2023
PROVVISORIO**

Relazione

MAGGIO 2024

Premessa

La legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353/2000 definisce divieti, prescrizioni e sanzioni sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco prevedendo la possibilità, da parte dei comuni, di apporre, a seconda dei casi, vincoli di diversa natura sulle zone interessate.

La definizione di incendio boschivo viene fissata in termini precisi e oggettivi dalla stessa Legge quadro, dove l'incendio boschivo viene definito **“Un fuoco con suscettività ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”**.

In particolare la legge stabilisce vincoli temporali che regolano l'utilizzo dell'area interessata ad incendio: un vincolo ventennale, un vincolo quindicennale, un vincolo decennale ed un ulteriore vincolo di cinque anni.

Innanzitutto, sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per venti anni (vincolo ventennale) la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.

Inoltre le zone boschive ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni (vincolo quindicennale); è comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.

In aggiunta sulle zone boschive e sui pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni (vincolo decennale) il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo.

Infine sono vietate per cinque anni (vincolo quinquennale), sui predetti soprassuoli, l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB e le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi, per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici.

L'art. 76 della Legge Regionale Toscana n. 39/2000 prevede ai commi 4, 5, 6, 7 i divieti come meglio di seguito specificato:

Comma 4 lettera a): Per la durata di 10 anni è vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo;

Comma 4 lettera b): Per la durata di 5 anni è vietato l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.

Comma 5 lettera a): Per la durata 15 anni è vietata ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura – Il divieto vige sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio

Comma 5 lettera b): Per la durata di 20 anni è vietata la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive

Comma 6: Per la durata di 15 anni in tutte le aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati in tutti gli atti di compravendita stipulati entro 15 anni da tali eventi deve essere espressamente richiamato il vincolo per cui tali immobili non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente l'incendio per almeno 15 anni, pena la nullità dell'atto.

Comma 7: Per la durata di 5 anni sono vietate le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici. Il divieto vige sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco.

Per l'apposizione dei suddetti vincoli secondo le disposizioni dell'articolo 75 bis della LR 39/00 i Comuni devono censire in un apposito catasto i boschi percorsi da fuoco e, nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, i soli pascoli percorsi dal fuoco, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dai Carabinieri Forestali.

Lo stesso articolo di legge stabilisce che, entro il 31 maggio di ogni anno, i Comuni censiscono gli incendi verificatisi sul proprio territorio nell'annualità precedente e aggiornano il catasto, con l'imposizione dei relativi vincoli previsti dalla normativa vigente e provvedono alla cancellazione delle prescrizioni, allo scadere dei rispettivi periodi di divieto.

Contestualmente l'elenco degli incendi boschivi censiti dal Comune per l'annualità precedente deve essere trasmesso al Settore Forestazione della Regione Toscana, dando comunicazione dell'aggiornamento dei divieti previsti dall'art. 76, commi 4, 5, 6 e 7 della LR 39/00. La comunicazione deve essere trasmessa alla Regione anche nel caso in cui non ci siano stati incendi sul territorio comunale, al fine di dare conto della tenuta aggiornata del catasto incendi boschivi.

A livello nazionale sono recentemente intervenute delle modifiche importanti introdotte dal decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recepite con Legge di conversione 8 novembre 2021, n.155 recante "Disposizioni per il contrasto agli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile", nello specifico, all'art. 3, comma 1, si stabilisce che il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri è incaricato, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, di provvedere – entro 45 giorni dall'estinzione dell'incendio – al rilievo delle aree percorse dal fuoco. Inoltre, entro il 1 aprile di ogni anno, deve rendere disponibili alle Regioni e ai Comuni interessati i conseguenti aggiornamenti su apposito supporto digitale.

La procedura amministrativa delineata dalla Legge prevede che una volta individuate le particelle catastali interessate dagli incendi, venga prodotto un elenco delle stesse che verrà affisso all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni, durante tale periodo è prevista la possibilità, per i cittadini interessati, di presentare ricorso contro l'apposizione del vincolo. Trascorso tale periodo senza che siano state sollevate obiezioni, il vincolo risulta attivo a tutti gli effetti.

Procedimento per l'aggiornamento nel periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023 dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco

Questo Ufficio sulla base anche delle ricognizioni effettuate dal Gruppo Carabinieri Forestali di Pisa (in ottemperanza all'articolo 3, comma 4 del D.L. 120/2021) ha provveduto a effettuare una ricognizione circa il catasto dei boschi percorsi dal Fuoco nel periodo tra il 01/01/2023 ed il 31/12/2023 procedendo alla redazione di un elenco dei boschi percorsi dal fuoco per il periodo in questione, al fine di individuare la delimitazione delle aree da inserire nel catasto dei boschi e dei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco. L'elenco è aggiornato al 31/12/2023

L'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, che istituzionalmente svolge un compito di salvaguardia del patrimonio forestale nazionale, ha un ruolo attivo nelle attività di previsione e lotta agli incendi. In tema di incendi boschivi, le attività dell'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare non si limitano alla sola attività di prevenzione e di intervento degli incendi, ma comprendono una serie di attività collaterali che prevedono la raccolta di tutte le informazioni a corredo di ciascun evento, comprese la perimetrazione e la misurazione delle superfici percorse dal fuoco.

Il portale SIM (Sistema Informativo della Montagna) mette a disposizione dei diversi soggetti istituzionali (regioni, Prefetti) e dei Comuni interessati, specifici servizi software di supporto alla istituzione del catasto delle aree boscate percorse dal fuoco. A partire dai perimetri degli incendi censiti dall'Arma dei Carabinieri - Comando Unità per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare nel corso delle diverse campagne AIB e registrati in termini di precisione della componente geometrica nella banca dati è possibile effettuare l'estrazione ed individuazione delle particelle catastali afferenti all'area incendiata a partire dalla base dati catastale presente nel SIAN (Sistema Informativo Agricolo nazionale).

Infatti nella banca dati SIAN è presente la cartografia catastale relativa all'intero territorio nazionale messa a disposizione dall'Agenzia del Territorio (che nelle zone non interessate da controlli agricoli comunitari può non essere aggiornata alla attualità).

E' stato proceduto alla consultazione nella banca dati SIAN degli incendi boschivi per l'anno 2023

Dalla consultazione è scaturito quanto segue:

Anno 2023 – risulta un incendio nell'ambito del territorio Comunale di Terricciola come di seguito indicato:

ELENCO DEGLI INCENDI BOSCHIVI CENSITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI TERRICCIOLA PER L'ANNO 2023							
Progressivo	Località	Data Incendio	Data Rilievo CFS	Metodo di rilevamento	Strumenti usati per il rilievo	Superficie comunale interessata in HA	selezione
1	Morrone	04/04/2023	04/04/2023	Strumentale	GPS speditivi (precisione metrica)	00.02.81	0
Superficie totale del comune percorsa dal fuoco in ha						00.02.81	
% di superficie comunale percorsa dal fuoco						0,00 %	

Per il suddetto incendio verificatosi nell'Anno 2023 si riporta in allegato la Mappa Incendio e la Scheda incendio con la lista delle particelle interessate dallo stesso così come estrapolati dalla banca dati del SIAN


MAPPA INCENDIO DI LARGA SCALA



Regione Toscana



Regione Toscana - SIPT: Cartoteca



MAPPA INCENDIO DI DETTAGLIO

Catasto incendi

Data incendio:04/04/2023
Data rilevamento:04/04/2023
Strumento:GPSped
Localita':Morrone
Area incendio:0.0281



SCHEDA INCENDIO



Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri
Rilievo delle aree percorse dal fuoco

Regione	TOSCANA	Provincia	PISA
Comune	TERRICCIOLA		
Località	Morrone		

Data incendio	04/04/2023
Superficie boschiva percorsa dal fuoco (Ha)	00.02.71
Superficie non boschiva percorsa dal fuoco (Ha)	00.00.10
Di cui superficie pascoliva percorsa dal fuoco (Ha)	00.00.00
Totale superficie percorsa dal fuoco (Ha)	00.02.81

Lista delle particelle interessate							
Codice nazionale	Foglio	Particella Ettari, Are, Centiare	Sub	Allegato	Sviluppo	Superficie percorsa, Are, Centiare	Superficie totale, Are, Centiare
L138	13	00025		0	0	243	2008
L138	13	00179		0	0	38	525

Sulla base dei dati estrapolati dal SIAN, come sopra in dettaglio meglio descritti, è stato proceduto alla redazione della Tabella 1, nel seguito riportata, ove sono indicati rispettivamente i dati relativi all'incendio anno 2023 con indicati: la data dell'incendio, la località, i riferimenti catastali (Foglio e Particella), la superficie, e la scadenza dei divieti così come stabiliti dall'art. 76 commi 4,5, 6 e 7 della LRT 39/2000 e ss.mm.ii.

TABELLA 1										
CATASTO DEI BOSCHI E DEI PASCOLI ELENCO PROVVISORIO DELLE PARTICELLE E DELLE SUPERFICI SITUATI ENTRO 50 MT DAI BOSCHI PERCORSI DAL FUOCO ELENCO PROVVISORIO DELLE PARTICELLE E DELLE SUPERFICI										
AGGIORNAMENTO AL 31/12/2023										
Data incendio	Località	Foglio	Particelle (Interesate dai divieti)	Superficie di bosco percorsa da incendio (mq)	Superficie non boschiva situata entro 50 m dai boschi percorsa da incendio boschivo (mq)	Totale superfici (mq)	Scadenza divieti quinquennali LR 39/00 art. 76 comma 4 b) e art. 76 comma 7	Scadenza divieti decennali LR 39/00 art. 76 comma 4 a)	Scadenza divieti quindicennali LR 39/00 art. 76 comma 5 a) e art. 76 comma 6	Scadenza divieti ventennali LR 39/00 art. 76 comma 5 b)
04/04/2023	Morrone	13	25	243	0,0000	243	04/04/2028	04/04/2033	04/04/2038	04/04/2043
04/04/2023	Morrone	13	179	38	0,0000	38	04/04/2028	04/04/2033	04/04/2038	04/04/2043

Il catasto provvisorio verrà pubblicato per un periodo di 30 giorni, durante il quale chiunque è interessato può presentare osservazioni. Successivamente, valutate le eventuali osservazioni, l'Ufficio provvederà alla redazione del catasto definitivo per l'approvazione definitiva degli elenchi.

L'elaborato ottenuto con la procedura sopra descritta, in conformità con la normativa vigente, una volta approvato definitivamente, definisce nelle particelle individuate divieti e prescrizioni riguardo alle possibilità di intervento relativamente all'attività venatoria, al pascolo, alle trasformazioni urbanistiche e alla realizzazione di infrastrutture ai sensi dell'art. 76 commi 4, 5, 6 e 7 della L.R. 39/2000 e s.m.i.

Il Resp. Assetto e Uso del Territorio
Geom. Riccardo Turchi¹

¹ "Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.LGS 82/2005 e ss.mm. e ii., e relative norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"